

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 06/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 06/07/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 02/10/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.106,24 per commissioni e spese non maturate;
- gli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo al saldo effettivo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "*in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento*", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;
- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in

- ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
 - la non rimborsabilità degli oneri erariali, remunerativi dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del DPR n. 601/73 e delle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico; fa presente che il relativo costo è stato versato a terzi e fa riserva di fornire la prova "*degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori*";
 - la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione secondo il criterio *pro rata temporis*, trattandosi di costi *up front* e quindi ristorabili con il diverso criterio di calcolo proporzionale agli interessi (cita, al riguardo, tre decisioni del Collegio di Napoli);
 - nell'ipotesi in cui il Collegio non intenda seguire tale orientamento, la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento e delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del contratto (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
 - con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare al clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
 - la natura *up front* delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, ritenendo di aver diritto alla restituzione della quota degli oneri *recurring* (pari a € 488,37), calcolati secondo il criterio proporzionale lineare e degli oneri *up front* (€ 973,22), calcolati secondo il criterio della curva degli interessi; il tutto per un totale di € 1.461,59, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio*

preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell’Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura *up-front* le spese di istruttoria e le commissioni di attivazione (di cui alla lett. A e B del prospetto economico), perché remunerative di attività preliminari e propedeutiche alla concessione del prestito dettagliatamente descritte in contratto (Coll. di Bari, dec. n. 3204/2020).

Anche i costi di intermediazione del credito, previsti alla lett. F del contratto, hanno carattere *up front*, avendo l’intermediario allegato il conferimento di incarico di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente con l’indicazione della provvigione. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell’*accipiens*, la società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell’art.125-sexies del t.u.b. (in tal senso, fra le altre, Coll. di Bari, dec. n. 23783/2018).

Vanno considerate, altresì, *up front*, e per l’intero importo, poiché riferibili a costi relativi alla fase di perfezionamento del contratto, le spese di cui alla lett. E del contratto (in tal senso cfr. Coll. di Bari, dec. n. 11563/2020), in quanto non risulta possibile individuare, in detta voce, la somma pagata a titolo di oneri erariali e quella corrisposta ad altro titolo (spese postali, etc.).

Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, devono essere rimborsate al cliente secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi, perché comunque basato “*su un principio di proporzionalità*” valido ed efficace.

Natura invece *recurring* hanno le commissioni di gestione (lett. C) perché riferite all’intera durata del prestito, per il rimborso delle quali il contratto fa espresso rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento, “parte integrante” del contratto medesimo. L’intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata l’indicazione della quota commissioni maturata per ciascuna rata e dell’importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata.

Pertanto, dal piano di ammortamento risulta che la ripartizione della commissione per ciascuna rata è stata effettuata utilizzando il criterio proporzionale lineare ($\text{€ } 193,20 \div 120 = \text{€ } 1,61$ a rata). Nel caso di specie, quindi, l’importo rimborsato dall’intermediario in sede di conteggio estintivo corrisponde a quello risultante dall’applicazione del *pro rata temporis* a tale voce di costo (€ 115,92), di modo che nulla è più dovuto al cliente per questa voce di costo.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 13269 del 25 maggio 2021

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,80%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,88%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 210,00	☐	€ 136,07	☒	€ 136,07
☐	commissioni di attivazione (up front)	€ 813,96	€ 488,38	☐	€ 316,43	☒	€ 316,43
☐	commissioni di gestione (recurring)	€ 193,20	€ 115,92	☐	€ 75,11	☒	€ 0,00
☐	spese lett.E (up front)	€ 54,08	€ 32,45	☐	€ 21,02	☒	€ 21,02
☐	costi di intermediazione (up front)	€ 1.285,20	€ 771,12	☐	€ 499,63	☒	€ 499,63
☒			€ 0,00	☐	€ 0,00	☐	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 973
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 973,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS